



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 6836/2016 R.G.

TRA

AGLIONE PIER GIORGIO, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Montuori, come in atti
- ricorrente -

E

INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli, come in atti

- resistente -

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 13.07.2016, l'istante di cui in epigrafe, esponeva:

- di aver lavorato dal 07/08/2007 fino al 22/01/2014, presso la P.M. & C. s.r.l. PROJECT MANAGEMENT & CONTRACT, con mansioni di Geometra livello 6;
- che con sentenza n. 03/2015 del 27-28/01/2015 emessa dal Tribunale di Gorizia, la P.M. & C. s.r.l. PROJECT MANAGEMENT & CONTRACT veniva dichiarata fallita;
- che con decreto del 11.06.2015, esaminata la domanda di ammissione allo stato passivo avanzata dal ricorrente, il G.D. del Tribunale di Gorizia dichiarava la esecutività dello stato passivo al quale il ricorrente veniva ammesso in via privilegiata per € 45.423,99 ed in particolare: per € 2.290,95 in privilegio ex art.2751 bis c.c. per retribuzione mese di dicembre 2013; per € 1.269,86 in privilegio ex art.2751 bis c.c. per tredicesima mensilità 2013; per € 14.741,19 in privilegio ex art.2751 bis c.c. per retribuzione gennaio 2014; per € 27.121,99 in privilegio ex art.2751 bis c.c. per TFR alla data del licenziamento (22.01.2014);
- che in data 03.09.2015 presentava domanda di intervento del Fondo di Garanzia per la liquidazione dei crediti di lavoro ai sensi dell'art.2 della D.lgs. n.80/1992;
- che con comunicazione del 22.01.2016 l'INPS di Caserta accoglieva la sola domanda per il pagamento del trattamento di fine rapporto, per un importo complessivo di € 19.324,07 al netto delle ritenute fiscali e, con comunicazione in pari data, rigettava la richiesta di pagamento degli altri emolumenti;
- che con lettera racc.ta a/r ricevuta in data 18.02.2016 riscontrava il provvedimento di diniego chiedendo, a parziale modifica dello stesso, l'ammissione alla liquidazione del fondo di garanzia di cui all'art.2 n.1 D. Lgs. 80/1992 per la retribuzione relativa al mese di gennaio 2014 per complessivi ulteriori € 14.741,19;

- che tale richiesta restava inevasa.

Tanto premesso, chiedeva di accertare il proprio diritto ad accedere al Fondo di Garanzia istituito dalla Legge n. 297/1982 con condanna dell'Inps al pagamento della complessiva somma di € 14.741,19 a titolo di retribuzione relativa al mese di gennaio 2014.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte resistente, che, nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.

La causa perveniva innanzi a questo giudicante, in servizio presso la sezione lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in forza del decreto presidenziale del 05.04.2019, per la prima volta, all'udienza del 03.06.2019, ed è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.

Dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta emerge che la società datrice è stata dichiarata fallita in data 28/01/2015, con sentenza del Tribunale di Gorizia; che il ricorrente chiedeva il pagamento delle ultime tre mensilità, relative al periodo dicembre 2013 e gennaio 2014; che con domanda amministrativa del 03.09.2015 chiedeva l'intervento del Fondo di Garanzia; che la domanda veniva respinta dall'Inps perché *“le retribuzioni richieste non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo”*.

Come noto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, emanato in attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, all'art. 1 recita: *“1. Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2.*

2. Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, sempreché, a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.”

L'art. 2, richiamato, al comma 1 prevede: *“1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, **inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono:** a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata; c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero*

dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano

continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'*attività dell'impresa*".

Ebbene, nel caso di specie, il rapporto di lavoro del ricorrente è cessato in data 22.01.2014, mentre la data del provvedimento di apertura del fallimento, individuato dalla legge quale dies a quo dal quale far decorrere a ritroso i dodici mesi al fine di ottenere il pagamento a carico del Fondo di garanzia, risale al 28.01.2015.

Appare evidente che le retribuzioni richieste non rientrano, pur se per pochi giorni, nel periodo coperto dalla garanzia, come riportato dalla lettera della norma.

Pertanto, l'Inps correttamente ha rigettato la domanda in via amministrativa, ed anche in questa sede la domanda deve essere rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della natura della controversia.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Capasso, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 500,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, se dovute.

Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito

Il Giudice del lavoro
dott.ssa Rosa Capasso